

Prot n. 4674 del 03.02.2026

BANDO FONDO REGIONALE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER L' ANNO 2026

(ai sensi delle Linee Guida per la disciplina del Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa, approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025 di cui alla D.G.R. n. 376 del 16/06/2025)

(approvato con Determinazione della Responsabile del Servizio n. 4/2026 - Reg. Gen. n. 89 del 03.02.2026)

Art. 1

OBIETTIVI

Con il presente Bando il Comune di Capaccio Paestum, in attuazione delle vigenti "Linee guida regionali in materia di contrasto all'emergenza abitativa", intende provvedere alla concessione di contributi per la locazione od autonoma sistemazione di nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di emergenza o disagio. Con la D.G.R. 376 del 16/06/2025 si stabiliscono gli indirizzi attuativi del Fondo, i cui obiettivi sono quelli di offrire una risposta ai nuclei familiari residenti in Campania indirizzandoli al sostegno attraverso le seguenti misure:

MISURA 1 – contributo finalizzato al sostegno di nuclei familiari in condizione di grave o permanente disagio abitativo;

MISURA 2 – contributo finalizzato ad individuare sistemazioni abitative, temporanee od immediate, per i nuclei familiari con provvisoria fragilità abitativa determinata dall'obbligo di abbandonare l'alloggio a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale od altre cause forza maggiore.

Art. 2

RISORSE

1. Il Fondo è finanziato nell'ambito della Missione 12, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, dove confluiscono le risorse di cui alla L. R. nr. 6 del 12/03/2020, ed è alimentato, altresì, da eventuali risorse aggiuntive della Regione Campania ed è destinato a tutti i Comuni ad essa appartenenti.
2. Le risorse del Fondo annualmente disponibili vengono destinate per il 70% all'erogazione dei contributi a valere sulla Misura 1 e per il restante 30% all'erogazione di quelli a valere sulla Misura 2. Le risorse residue nell'annualità di riferimento restano disponibili anche per le annualità successive.
3. Le risorse di cui al comma 2 non vengono ripartite preventivamente e sono liquidate ai Comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di erogazione da trasmettere allo indirizzo pec: politiche.abitative@pec.regione.campania.it complete della documentazione di cui al successivo art. 7, comma 2, fino ad esaurimento della disponibilità.

Art. 3

REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. **Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1**, il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.L. nr.3 del 08/01/2007 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno di almeno 2 anni e che svolgono regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi del D.L. nr. 286 del 25/07/1988, art. 40, comma 6, ovvero di stranieri che, in base alle norme vigenti, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici;
 - b) residenza nella Regione Campania;
 - c) assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento, fatta salva l'ipotesi in cui debba essere lasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dalle competenti autorità. non precludono l'accesso: la nuda proprietà, quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, fatta salva l'ipotesi in cui la somma delle stesse attribuisca al nucleo familiare la piena titolarità del diritto di proprietà. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale od in base ad altro accordo previsto dalla normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile in applicazione della legge nr. 76/2016, art. 1, commi da 22 a 26;
 - d) attestazione ISEE **solo ordinaria o corrente**, valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di euro **10.140.00**, non sono ammissibili: ISEE ristretto, ISEE minorenni, ISEE universitario, ISEE socio-sanitario;
 - e) non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
2. Il Comune verifica, altresì, che al momento della presentazione della domanda, il nucleo familiare richiedente versi in condizione di grave disagio abitativo determinata da una delle seguenti condizioni:
 - a) abiti regolarmente in un alloggio composto da ambienti non idonei ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta incompatibilità con la destinazione ad uso abitativo, accertate e documentate dall'autorità competente;
 - b) abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da costituire un grave disagio abitativo, in caso di presenza di un componente del nucleo familiare in condizione di disabilità od autosufficienza, certificata da struttura pubblica ai sensi del DPCM nr. 159/2013;
 - c) abiti in una condizione di sovraffollamento come definita dalla seguente tabella:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali	Numero di componenti del nucleo familiare
pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale	2 o più persone
pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali	3 o più persone
pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali	4 o più persone
pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali	5 o più persone
pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali	6 o più persone
 - d) abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di Sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;
 - e) abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
 - f) sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;
 - g) sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento ed in fase di dimissione da tali strutture;
 - h) sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;

- i) si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

- 3. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.**

Art. 4

REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. **Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 2** il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.L. nr.3 del 08/01/2007 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno di almeno 2 anni e che svolgono regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi del D.L. nr. 286 del 25/07/1988, art.40, comma 6, ovvero di stranieri che, in base alle norme vigenti, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici;
 - b) residenza nella Regione Campania;
 - c) assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così definito dal Regolamento Regionale nr. 11/2019, art. 6, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di Sentenza di divorzio o di separazione o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. Medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui alla Legge nr.76/2016, art. 1, commi da 22 a 26;
 - d) attestazione ISEE ordinaria o corrente, valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui alla Legge Regionale nr.11/2019, art. 17, comma 1bis, non sono ammissibili: ISEE ristretto, ISEE minorenni, ISEE universitario, ISEE socio-sanitario;
2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

Art. 5

ENTITA' E FINALITA' DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. **Per la Misura 1** l'importo massimo del contributo concedibile è pari ad euro 9.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e ad euro 12.000,00 per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. I contributi sono destinati:
 - a) fino ad un massimo di 3.000,00 quale contributo all'autonoma sistemazione od all'attenuazione del disagio abitativo;
 - b) fino ad un massimo di 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, di accoglienza, alloggi privati e con la possibilità di affitto da parte del Comune;

- c) contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino ad un massimo di 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
3. I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.
4. I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo massimo concedibile.

Art. 6

ENTITA' E FINALITA' DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. **Per la Misura 2** l'importo massimo del contributo erogabile è pari ad euro 6.000,00.
2. I contributi sono destinati:
- a) a1. fino ad un massimo di euro 3.000,00 a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi euro 10.140,00;
- a2. fino ad un massimo di euro 2.000,00 a contribuire all'autonoma sistemazione per richiedenti il cui valore ISEE superi euro 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 3 comma 1 lett. D;
- b) fino ad un massimo di 6.000,00 ad assicurare l'ospitalità temporanea per un massimo di 12 mesi presso strutture ricettive, di accoglienza, alloggi privati e con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.
3. I contributi di cui al comma 2 lettere a) e b), sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui al comma 1.

Art. 7

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente Bando per l'erogazione dei contributi per il contrasto all'emergenza abitativa per l'anno 2026 dovranno pervenire al Comune di Capaccio Paestum _ Uffici del Protocollo con oggetto: "Bando Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa per l'anno 2026" **a far data dalla pubblicazione del presente bando fino al 31.12.2026, con procedura a sportello.**

Il modello di domanda (Allegato 1) sarà disponibile presso l'ufficio Politiche Sociali del Comune oppure sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Alla domanda di partecipazione (ALL.1), regolarmente sottoscritta, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:
- ☐ valido documento di riconoscimento;
 - ☐ attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità;
 - ☐ dichiarazione che attesti la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dal responsabile dei Servizi Sociali interessati, solo per la Misura 1;
 - ☐ dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. nr. 445/2000, solo nei casi di erogazione diretta così come precisato al successivo punto 6;
 - ☐ ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previste da ciascuna Misura.
3. I contributi della Misura 1 di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) possono essere erogati dietro presentazione dell'idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile; tali contributi sono erogati periodicamente previa attestazione della perdurante occupazione dell'alloggio e, possono essere liquidati anche al proprietario, salva l'espressa volontà dell'inquilino.
4. I contributi della Misura 1 di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) e della Misura 2 di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) sono periodicamente erogati a fronte della presentazione di idonea documentazione attestante la

permanenza nella struttura/alloggio e possono essere liquidati direttamente al proprietario, ovvero alla struttura individuata allo scopo.

5. In caso di soggetti che occupano senza titolo edifici pubblici o privati, il contributo potrà essere erogato solo ad avvenuto rilascio dell'immobile.
6. Ai fini dell'erogazione diretta del contributo al proprietario dell'alloggio ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. nr. 445/2000.

Art. 8

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

1. I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con:
 - a) I contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell'art. 9-sexies del D.L. nr. 76 dell'11 giugno 2024 o di analoghe disposizioni normative;
 - b) I contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dal precedente contributo.
2. I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5, comma 1.
3. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 6, comma 1.
4. I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con quelli della Misura 1 fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile per la Misura 1 ai sensi dell'art. 5, comma 1.
5. In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all'importo massimo concedibile per la Misura 1 ai sensi dell'art. 5, comma 1, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.

Art. 9

CONTROLLO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Gli adempimenti in materia di controlli e sanzioni sono attuati ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del Decreto Legislativo n. 109/1998, del D.Lgs. 196/2003 (TU trattamento dei dati personali) e smi.
2. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
 - a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso ai benefici, secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni e del relativo bando pubblico, e il loro mancato conferimento può comportare la mancata erogazione del sostegno richiesto e l'esito negativo della pratica;
 - b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
 - d) non sono soggetti a diffusione generalizzata.
3. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
 - a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;
 - b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dalle vigenti Linee Guida per la disciplina del Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa, approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025 di cui alla D.G.R. n. 376 del 16/06/2025. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 2 lett. a) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.
4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all'interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni

previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l'esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Capaccio Paestum - C.F. 81001170653 con sede legale in Capaccio Paestum (SA) – Corso Vittorio Emanuele ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati personali – ove ritenga lesi i suoi diritti, l'interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Titolare del trattamento è il Comune di Capaccio Paestum - C.F. 81001170653 con sede legale in Capaccio Paestum (SA) – Corso Vittorio Emanuele.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non precisato nel presente Bando si rimanda alle vigenti **Linee** Guida per la disciplina del Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa, approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025 di cui alla D.G.R. n. 376 del 16/06/2025. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche sociali del Comune di Capaccio Paestum Tel 0828 81.22.23 - 81.22.24 - 81.22.69 - 81.22.64 - E mail. politichesociali@comune.capaccio.sa.it oppure sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.capaccio.sa.it). La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Delli Santi, Responsabile E.Q. Area Politiche sociali – Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Capaccio Paestum (SA) _ tel. 0828 81.23.17. E mail. e.dellisanti@comune.capaccio.sa.it.

Capaccio Paestum, 3 febbraio 2026

La Responsabile E.Q.
F.to Dott.ssa Elisabetta Delli Santi